



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot.n. 2831
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 2463 del - 9 DIC. 2019

Numero progressivo di settore n. 170 del - 9 DIC. 2019

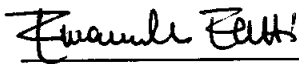
OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** - Centro di raccolta e selezione scarti industriali e rifiuti provenienti da raccolta differenziata sito in Contrada "Pantaniello" in loc. Borgo Macchia, nel Comune di Ferrandina (MT).
Ditta BNG SpA con sede legale in Ferrandina (MT) – S.S. 407 Basentana km. 68 – Borgo Macchia.

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

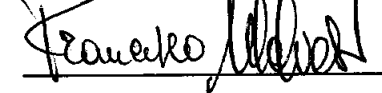
L'Istruttore

P.I. Emanuele ELETTI



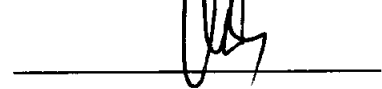
Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco MALVASI



Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO



La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0024439 del 07/09/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 13603 del 07/09/2017) e successiva integrazione prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0057001 del 04/09/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 14550 e 14551 del 05/09/2019) con la quale la Ditta "BNG SpA" ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per il Centro di raccolta e selezione scarti industriali e rifiuti provenienti da raccolta differenziata ubicato in contrada "Pantaniello" in località Borgo Macchia nel Comune di Ferrandina (MT), riferita al rinnovo dell'iscrizione nel Registro per le Procedure semplificate della Provincia di Matera ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n.59/2013;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, dalla quale si evince la rimodulazione dei quantitativi delle tipologie di rifiuto precedentemente autorizzate, oltre alla richiesta di poter eseguire la messa in riserva R13 anche dei materiali provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti identificati con il codice CER 19.12.12, provenienti principalmente dai comuni della Provincia di Matera, con la quantità di materiale in ingresso presso l'impianto che si stimano, a pieno regime in 13.850 t/anno (classe 4 del D.M. n. 350/1998 del 21.07.1998);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

CONSIDERATO che la Ditta "BNG SpA", con sede legale in Ferrandina (MT) - S.S. 407 Basentana km. 68 – Borgo Macchia e sede operativa in Contrada "Pantaniello" – località Borgo Macchia nel Comune di Ferrandina (MT), ha comunicato di voler svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi individuati nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;

DATO ATTO che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:

- Provincia di Matera;
- Comune di Ferrandina (MT);
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;
- Regione Basilicata – Dip. Ambiente ed Energia – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera;

CONSIDERATO che la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 17362 del 17/10/2019 per il tramite del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n.241/1990 (e ss.mm.ii.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione) in data 19 novembre 2019;

TENUTO conto del Verbale di Conferenza di Servizi del 19 novembre 2019, dove sono stati invitati i seguenti Enti o Amministrazioni per l'espressione dei pareri di relativa competenza:

- Comune di Ferrandina
 - 1) per le competenze inerenti agli aspetti relativi al D.P.R.380/01;
 - 2) per il parere ai sensi degli artt.li 216 e 217 del R.D.1265/1934.
- A.R.P.A.B. – Ufficio Aria ed Ufficio Suolo e Rifiuti, per le competenze relative alla prevenzione/controllo in materia ambientale ed al monitoraggio nonché alla scelta dei metodi di prelievo e analisi ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006;
- A.S.M. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, per le competenze in materia di tutela della salute pubblica ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
- Regione Basilicata – Dip. Ambiente ed Energia - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale per le competenze relative alla conformità al Piano Regionale Gestione Rifiuti ed ai sensi della L.R. n. 35/2018;
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera per le competenze relative agli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia;
- Ditta "BNG SpA", come soggetto proponente.

Dei soggetti convocati alla Conferenza di Servizi sono pervenuti:

- il parere favorevole del Comune di Ferrandina, con nota prot.19369 del 19/11/2019 relativo all'istanza della Ditta BNG SpA.
- La nota prot. n. 0193572/23AB del 20/11/2019 con la quale la Regione Basilicata – Dip. Ambiente ed Energia - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, comunicava l'impossibilità a rilasciare il parere richiesto in quanto non in possesso della documentazione tecnica.

CONSIDERATO che il procedimento di che trattasi non è stato concluso, in quanto la Regione Basilicata - Dip. Ambiente ed Energia - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale non ha espresso il proprio parere vincolante riguardante il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente e la tutela dal rischio idrogeologico..., così come previsto dall'art. 20 comma 4 L. 241/90 (e ss.mm.ii.), il Presidente della Conferenza ha deciso di riconvocare la Conferenza da effettuarsi in modalità sincrona ex art.14 ter L.241/90 alla data 29/11/2019, previa convocazione formale, e con PEC prot. n. 19584 del 21/11/2019 per il tramite del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 (e ss.mm.ii.) in data 29 novembre 2019;

VERIFICATO che in data 18/11/2019 il SUAP del Comune di Ferrandina, con protocollo 0070412, ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta BNG SpA a tutti i soggetti competenti, comprensiva delle integrazioni richieste da ARPAB ai fini dell'espressione dei pareri propedeutici alla Conferenza.

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- La Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, ha inviato la nota prot. 202847/2BAA del 03/12/2019, con la quale riscontrando la

convocazione della CdS in merito all'impianto in oggetto, riporta che il rilascio dell'A.U.A. relativamente al "centro di raccolta e selezione scarti industriali e rifiuti provenienti da raccolta differenziata sito in contrada "Pantaniello" – località Borgo Macchia di Ferrandina (MT) risulta, in questa fase preliminare, **conforme** agli indirizzi del P.G.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 35/2018.

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "BNG SpA", come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto con stabilimento nel Comune di Ferrandina (MT), in Contrada "Pantaniello" – località Borgo Macchia, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "BNG SpA", relativa all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Contrada "Pantaniello" – località Borgo Macchia, nel Comune di Ferrandina (MT), Foglio di mappa n. 82 particelle nn. 111, 114 e 283, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:

- **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;

- 2) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. 21 del registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

- a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -

- attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte terza - per quanto concerno il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 4 - scarico su suolo - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
- effettuare ogni tre mesi per il periodo transitorio di sei mesi o in occasione del primo evento meteorico le analisi chimico-fisiche delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, con prelievo da parte di tecnici di un laboratorio accreditato, relativamente ai parametri di cui Tab. 4 All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -;
- la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n. 0835.306361) all'ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le

operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;

- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
- effettuare, per i successivi controlli, con periodicità almeno annuale, le analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso successivi a quelli del periodo transitorio dello scarico, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

b) Qualità dell'aria dell'ambiente di lavoro

La ditta deve comunicare a codesto Ente la **"data di avvio"** dell'attività lavorativa (cioè il primo giorno d'inizio attività) e la data di **"messa a regime"**, intesa quest'ultima, come attività già in produzione non più tardi di un mese trascorso.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) garantire le condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori durante i turni di lavoro; in particolare dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 – almeno 36 m³/ora a persona - con un impianto di ventilazione ad estrattori che immettano nell'ambiente confinato di lavoro una quantità d'aria esterna secondo la norma UNI 10339.
- b) Il CAMPIONAMENTO di tali emissioni polverulente diffuse che supportano fibre provenienti da selezione e riduzione volumetrica di parti metalliche, plastiche ed inerti - frazione inalabile - in ambiente di lavoro, dovrà utilizzare la norma UNICHIM n°1998 ed. 2013, da eseguirsi su postazione fissa e mediante selettori dimensionali da 25 o 37 mm, membrane filtranti in acetato di cellulosa o in esteri misti e dovrà durare non meno di 240 minuti per punto, come prevede la norma stessa.
- c) Eseguire un campionamento ed analisi gravimetrica della frazione inalabile delle polveri prodotte nei punti indicati con **P1** nella Tabella prescrittiva alla **"data di avvio"** ed una alla data di **"messa a regime"** del ciclo lavorativo.
- d) La periodicità delle verifiche emissive successive avverrà a partire dalla data di **"messa a regime"** e sarà annuale. Tale misure dovrà essere svolta durante una fase di pieno svolgimento dell'attività di taglio, separazione e selezione di tutti i tipi di rifiuti trattati.
- e) Contenere le emissioni nei limiti di concentrazione indicati nella Tabella prescrittiva che segue.
- f) Le risultanze analitiche delle misure dovranno essere comunicate agli organi di controllo.
- g) Il punto di campionamento **P1** sarà ubicato a non più di 3 metri dalla pressa orizzontale idraulica, ubicata nella sua area apposita all'interno dell'opificio.
- h) Il punto di campionamento **P2** sarà ubicato nelle immediate adiacenze dei rifiuti ubicato nei pressi del nastro trasportatore.

Tabella prescrittiva delle misure da eseguirsi a partire dalla data di "avvio" dello stabilimento.

Parametro da misurare	Area misurata	Ubicazione punto di misura	Punti di misura	Unità di misura	Limite prescritto	Periodicità
POLVERI : frazione INALABILE	Area pressa idraulica	Entro 3 metri dalla pressa orizzontale idraulica	P1	mg/Nm ³	5 *	annuale
POLVERI : frazione INALABILE	Area nastro trasportatore	Immedie vicinanze nastro trasportatore	P2	mg/Nm ³	5 *	annuale

- * Limite stabilito dalla UE con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con il D.Lgs. 81/08 (art. 234, comma 3), specificando che la valutazione di conformità a 5 mg/m³ deve essere effettuata tramite il campionamento personale della frazione inalabile; rispetto a questa conformità molto restrittiva si ritiene che le misure da eseguirsi possano essere adeguatamente svolte anche su postazione fissa (misura statica), piuttosto che sull'operatore (misura dinamica – campionamento personale).

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

- rispettare i limiti quantitativi di cui alla tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alla previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186;
 - i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/98) di cui alla tabella allegata al presente provvedimento sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore e/o uguale a tonnellate dieci;
 - rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
 - la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
 - la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegato al progetto;
 - di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
 - i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
 - i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
 - ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
 - attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
 - trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
 - tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che la Ditta "BNG SpA" dovrà presentare a quest'Ufficio, prima della scadenza dei 60 giorni assegnati a far tempo dalla data di notifica dell'autorizzazione, una polizza fidejussoria favore della Provincia di Matera, adeguata alla nuova tabella per i quantitativi richiesti (Allegato 1), a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 es.m.i., nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. 471 dell'08/04/2011, pena la sospensione dell'attività;
- 5) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anna decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

- 8) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 13) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Salvatore Vito VALENTINO



ALLEGATO 1

RIFERIMENTO Punto della tipologia di cui al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICI CER di cui al D.Lgs. n. 152/2006	OPERAZIONE RECUPERO	DESTINAZIONE FINALE	STOCCAGGIO GIORNALIERO R13 tonnellate/ giorno	STOCCAGGIO ANNUO R13 tonnellate/ anno	R3 R4 R5 tonnellate/ anno
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	R13-R3; 1.1.3	Produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria	40	4000	1500
2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102] [200302]	R13-R5; 2.1.3	Produzione di materie per l'industria vetraria	20	1000	0
3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	R13-R4; 3.1.3	Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica metalli ferrosi	10	200	200
3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [150106] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R13-R4; 3.2.3	Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica metalli non ferrosi	5	100	90
6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	R13-R3; 6.1.3	Produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche	20	1000	1000
8.9	[191208] [200110] [200111]	R13-R3; 8.9.3	Produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile	5	100	100
9.1	[030101] [030105] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	R13-R3; 9.1.3	Produzione di materie prime secondarie per l'industria della lavorazione del legno	10	100	100
14.1*	[191212]	R13	Produzione di materie prime secondarie per l'industria del legno, tessile, plastiche, metallurgiche e recupero energetico	150	7000	0
TOTALE TONN				270	13850	2990



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dot. Salvatore Vito VALENTINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della
Provincia il - 9 DIC. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, - 9 DIC. 2019

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
